

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 450

presentata dai Consiglieri regionali

LOTTO - COCCO Pietro - COLLU - COMANDINI - COZZOLINO - DEMONTIS - DERIU -
FORMA - MANCA Gavino - MELONI - MORICONI - PINNA Rossella - PISCEDDA - RUGGERI -
SABATINI - SOLINAS Antonio - TENDAS

il 14 settembre 2017

Norme per la tutela della biodiversità, attuazione della rete Natura 2000
e coordinamento ambientale

RELAZIONE DEI PROPONENTI

In Sardegna la biodiversità costituisce un patrimonio peculiare e spesso esclusivo in ambito mediterraneo e mondiale. L'importanza della sua tutela e valorizzazione è stata riconosciuta dalla Regione fin dalla legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), anticipando la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

Rispetto all'accresciuta sensibilità dei cittadini nei confronti dell'ambiente e della sua tutela non si riscontrano sostanziali modifiche alle leggi che tutelano le aree protette. A livello nazionale l'elenco attualmente in vigore è quello relativo al 6° aggiornamento approvato con deliberazione della conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre 2009 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010. In questo aggiornamento, le aree protette in Italia sono 871 (parchi, aree marine protette, riserve naturali statali, altre aree naturali protette nazionali tra cui il santuario dei cetacei, parchi naturali regionali, riserve naturali regionali, altre aree naturali protette regionali, per un totale di 3.163.590,71 ettari di superfici a terra (circa 31.636 kmq, pari al 10,5 per cento della superficie della Repubblica italiana), 2.853.033,93 ettari di superfici a mare e 658,02 km di coste (pari all'8,82 per cento dello sviluppo costiero italiano). In Sardegna le aree protette sono poco meno del 4 per cento del territorio regionale considerandovi anche l'area del Parco nazionale del Gennargentu non ancora operativo, seppur formalmente istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998.

L'elenco ufficiale non è stato aggiornato alle recenti sentenze che hanno equiparato i siti della rete Natura 2000 alle aree protette, per cui non comprende i Siti di importanza comunitaria (SIC) e le Zone di protezione speciale (ZPS), che in Sardegna occupano circa il 24 per cento della superficie a terra (573.194 Ha).

Da elaborazioni effettuate dalla Commissione europea per la programmazione 2014-2020, le aree agricole all'interno della rete Natura 2000 in Sardegna variano tra l'8,7 per cento e l'11,5 per cento, a seconda che si considerino o meno le praterie naturali. Con elaborazioni regionali per la Carta di uso del suolo del 2008 le superfici agricole utilizzate all'interno della rete Natura 2000 risultavano intorno al 19 per cento.

Con la consapevolezza dell'importanza della biodiversità sono stati adottati a livello internazionale provvedimenti che impegnano gli stati a tutelare e conservare la diversità biologica nelle sue diverse espressioni (piante spontanee e coltivate).

Con i cambiamenti climatici in corso è fondamentale poter disporre di risorse genetiche utilizzabili per contrastare gli effetti di tali cambiamenti e, proprio i cambiamenti creano condizioni di erosione delle risorse genetiche che per sopravvivere e superare fasi critiche devono essere tutelate o protette con specifiche misure di conservazione.

Proprio nell'ottica di preservare il patrimonio di biodiversità, in Europa è stata costituita la rete denominata Natura 2000 come previsto dall'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE che tra i consideranda recita: "la presente direttiva, il cui scopo principale è promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuisce all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole; il mantenimento di detta biodiversità può in taluni casi richiedere il mantenimento e la promozione di attività umane", proprio a voler precisare che per la vita della popolazione umana è fondamentale il mantenimento della biodiversità naturale.

Con la presente legge si intende affrontare la tutela della biodiversità della flora spontanea e disciplinare nella regione il percorso già avviato di costituzione della rete Natura 2000, proponendo strumenti di gestione razionale delle risorse naturali, con una visione unitaria delle aree tutelate e protette e con un'integrazione del tema biodiversità nelle politiche di programmazione per uno sviluppo economico dei territori interessati.

Infatti, se dall'esame dei dati le superfici effettivamente interessate da attività produttive, quali l'agricoltura, non sembrerebbero avere grandi estensioni all'interno delle aree protette, si intende, però, promuovere il coordinamento e l'integrazione delle politiche e delle azioni nella salvaguardia della biodiversità.

Solo con una promozione e gestione delle aree tutelate e protette, finalizzata al coinvolgimento attivo e responsabile delle popolazioni dei territori in qualità di custodi di valori e protagonisti di rispetto e conservazione del patrimonio ambientale, sarà possibile tramutare i vincoli in pubblicità dell'immagine e in volano per lo sviluppo delle attività produttive quali agricoltura e turismo.

Come richiamato nella Giornata mondiale della diversità biologica 2016, è necessario che la tutela della biodiversità sia integrata nelle politiche economiche per un pieno raggiungimento della sostenibilità dello sviluppo.

Per quanto riguarda la fauna selvatica non si ritiene necessario affrontare in questa proposta di legge il tema della tutela, esistendo già la legge regionale n. 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna) ed essendo, comunque, previsto di introdurre azioni di conservazione nella disciplina della rete Natura 2000.

Per il completo raggiungimento degli obiettivi di tutela e conservazione è necessario garantire la corretta e diffusa conoscenza delle delimitazioni date alle aree tutelate e protette, oltre a informare le popolazioni residenti delle caratteristiche delle specie tutelate e protette in funzione della loro rarità e rischio di estinzione, con il coinvolgimento diretto anche incentivando la prosecuzione delle attività

produttive tradizionali ed evitando lo spopolamento dei territori rurali con conseguente abbandono e degrado degli habitat.

Al capo I della proposta, negli articoli 1 e 2, vi sono i principi generali a cui si ispira la proposta di legge e le finalità che si propone di raggiungere.

L'individuazione di un approccio regionale globale alla protezione della biodiversità, deve poter condizionare le politiche regionali, ma trova nell'agricoltura l'attività produttiva con un ruolo fondamentale nella conservazione della biodiversità e pertanto destinataria di particolari azioni.

Nell'articolo 3 si definisce il sistema delle aree protette e tutelate come un insieme di tutte le parti di territorio alle quali siano stati applicati vincoli ambientali di salvaguardia e che vengono inserite nel sistema da provvedimenti adottati dal Coordinamento del sistema regionale, al fine di realizzare il coordinamento ambientale per obiettivi e non per statiche perimetrazioni non partecipate dalla popolazione.

Il capo II della proposta introduce le norme per la tutela della flora spontanea regionale, intesa come insieme delle specie della diversità vegetale non coltivate.

L'articolo 4 elenca i compiti che la Regione esercita per provvedere alla tutela della flora sarda, tra i quali è fondamentale il costante monitoraggio che fornisce gli elementi per giudicare se le azioni messe in atto ottengono i risultati sperati.

L'articolo 5 contiene le definizioni utilizzate nella proposta di legge.

L'articolo 6 prevede che, per individuare le entità vegetali spontanee da tutelare ai fini della conservazione di biodiversità, si debba predisporre un elenco sia delle unità tassonomiche che degli habitat e che tale elenco sia periodicamente aggiornato dall'Assessorato competente in materia di difesa dell'ambiente. È necessario disciplinare i prelievi in natura e per fare ciò l'informazione sulle unità con divieto assoluto di prelievo e di quelle prelevabili è fondamentale e deve essere capillare, anche per evitare che la popolazione incorra nelle sanzioni. La disciplina dei prelievi riguarda anche le specie a protezione totale per le richieste da parte delle istituzioni scientifiche autorizzabili.

All'articolo 7 è prevista l'istituzione della Banca regionale del germoplasma vegetale spontaneo e l'individuazione da parte della Giunta regionale dei centri per la conservazione.

L'articolo 8 prevede la procedura riservata agli enti scientifici per la richiesta di autorizzazione al prelievo delle specie protette e la disciplina della procedura di tutela dei diritti della Regione sulla flora endemica nel rispetto delle convenzioni internazionali.

Con l'articolo 9 si chiariscono i contesti e le operazioni nelle quali non sono operativi i divieti della disciplina di cui all'articolo 6.

Per poter correttamente redigere gli elenchi per la tutela è previsto, all'articolo 10, che sia effettuato un censimento delle singole unità tassonomiche.

All'articolo 11 è istituita una commissione tecnico-scientifica per la protezione della flora sarda spontanea, la cui composizione e funzionamento è definito dalla Giunta regionale.

L'articolo 12 prevede che si possano intraprendere delle azioni particolari, anche con carattere di urgenza, per favorire la conservazione, anche prevedendo l'eradicazione di specie alloctone quando

riconosciute altamente invasive e nei casi in cui siano in grado di compromettere la biodiversità di habitat prioritari e sensibili.

Nell'articolo 13 è previsto che la vigilanza sia del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e che il sistema delle sanzioni sia stabilito in funzione dell'entità, delle gravità e della durata delle infrazioni e del danno.

Per dare attuazione a quanto previsto dal Capo II, all'articolo 14 è prevista l'approvazione da parte della Giunta regionale delle direttive di attuazione per le norme di tutela della flora spontanea.

Nel capo III della presente proposta si definisce la norma della costituzione della rete Natura 2000, già in fase avanzata in Sardegna, recependo quanto previsto dalla direttiva 92/43/CEE Habitat con la precisa finalità di disciplinare le attività regionali per il proseguimento del processo di rete Natura 2000 a suo tempo avviato.

L'articolo 15 individua i punti importanti da disciplinare per la costituzione della rete Natura 2000, concordemente con quanto già operativamente realizzato dalla Regione.

Nell'articolo 16 l'individuazione dei Siti di importanza comunitaria (SIC) e la successiva designazione delle Zone speciali di conservazione (ZSC) e nell'articolo 17 l'istituzione delle Zone di protezione speciale (ZPS) come previste dalla direttiva Uccelli n. 2009/147/CE quale formalizzazione del procedimento di attuazione operato dalla Regione fino a oggi e come impegno per gli adempimenti futuri.

Con l'articolo 18 si dà mandato alla Giunta regionale per l'approvazione delle misure di conservazione da adottare per le ZSC e le ZPS in accordo con la popolazione residente.

All'articolo 19 è previsto che, in accordo con gli enti locali e quindi con la popolazione residente, deve essere pianificata la gestione della rete Natura 2000 con l'individuazione dei soggetti di gestione e con la predisposizione dei piani di gestione.

L'articolo 20 disciplina la valutazione d'incidenza, introducendo nelle procedure l'individuazione per categorie di interventi della tipologia di valutazione da effettuare, la condivisione dei risultati e la possibilità di confronto nell'ambito della rete.

Al capo IV la proposta di legge prevede azioni comuni a tutte le aree protette e della rete Natura 2000, con le quali si avvicinano le attività produttive alle misure di tutela e di conservazione con l'istituzione di un coordinamento regionale del sistema delle aree tutelate e protette.

All'articolo 21 sono definiti i corridoi ecologici, quelle parti di territorio esterne alle aree tutelate ma contigue con esse, indispensabili connessioni tra habitat o tra siti ospitanti particolari specie migranti.

Con l'articolo 22 si istituisce il Coordinamento regionale delle aree tutelate e protette in Sardegna, per condividere le attività amministrative nel confronto con i soggetti incaricati della gestione tecnica, con una impostazione modulare che possa affrontare argomenti diversi con la convocazione dei soggetti competenti nella materia.

Nell'articolo 23 sono descritte le funzioni del coordinamento per una effettiva integrazione delle attività di tutela con quelle sociali e produttive.

L'articolo 24 istituisce e stabilisce la composizione e le funzioni del Comitato degli enti di gestione delle aree tutelate e protette per la gestione condivisa delle azioni nel sistema regionale.

All'articolo 25 istituisce e definisce l'Osservatorio regionale per la biodiversità che ha un ruolo tecnico-scientifico e provvede anche al monitoraggio delle azioni per la tutela della biodiversità.

Con l'articolo 26 si indirizzano gli interventi di sostegno verso azioni che agevolino le attività produttive nell'operare in presenza dei vincoli dovuti all'area tutelata e protetta, ricevendo servizi specifici.

L'articolo 27 indirizza le azioni di sostegno per l'attività agricola verso quelle che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di tutela con lo sviluppo economico.

L'articolo 28 prevede la possibilità per i cittadini di partecipare direttamente alle attività della gestione dell'area tutelata e protetta con una registrazione della propria disponibilità.

Nell'articolo 29 si promuovono azioni d'informazione per la diffusione dei principi di tutela della biodiversità e le finalità che la tutela intende raggiungere, istituendo un sistema permanente per la diffusione della conoscenza che possa essere di servizio alla popolazione locale e ai turisti che visitano le aree tutelate e protette per una fruizione consapevole dell'area.

L'articolo 30 istituisce un simbolo di riconoscimento per il sistema regionale delle aree tutelate e protette che garantisca la riconoscibilità delle attività svolte all'interno del sistema stesso.

L'articolo 31 stabilisce l'integrazione tra sistemi informativi regionali per rendere disponibili al pubblico le informazioni di interesse comune.

L'articolo 32 attribuisce al Corpo forestale e di vigilanza ambientale le funzioni di sorveglianza per il rispetto degli obblighi e divieti ricadenti sulle aree tutelate derivanti dall'applicazione della legge.

L'articolo 33 contiene le norme transitorie derivanti dall'attuazione della legge e l'articolo 34 la norma finanziaria e l'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Capo I

Norme generali

Art. 1

Principi generali

1. La Regione riconosce l'importanza della conservazione della "diversità biologica" così come definita nella legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992): "la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, ed i complessi ecologici di cui fanno parte; ciò include la diversità nell'ambito delle specie, e tra le specie degli ecosistemi".

2. La Regione garantisce e promuove, in maniera unitaria e in forma coordinata con lo Stato e gli enti locali nell'ambito dei principi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi) e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da formazioni fisiche, biologiche, geologiche, geomorfologiche, paleontologiche, faunistiche e vegetazionali.

3. La Regione recepisce i valori della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, detta direttiva "habitat" riconoscendo l'importanza degli habitat naturali e di quelli seminaturali, quali le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, quali ambienti la cui conservazione dipende dalle attività rurali tradizionali, riconoscendone così il ruolo fondamentale nella conservazione della biodiversità.

4. La Regione adotta il principio che per conservare la biodiversità è necessaria l'integrazione della tutela di habitat e di specie animali e vegetali con le attività economiche e con le esigenze sociali e culturali delle popolazioni che vivono all'interno delle aree tutelate e protette.

5. La Regione riconosce alle popolazioni locali un ruolo fondamentale nella conservazione del patrimonio biologico, naturalistico e ambientale, creando l'opportunità di partecipare al governo del sistema regionale delle aree tutelate e protette con investimenti nella formazione, nell'educazione alla sostenibilità, nella diffusione delle informazioni e nella partecipazione attiva nelle aree naturali protette, anche attraverso la Rete INFEA regionale dei Centri di educazione ambientale e sostenibilità (CEAS) certificati dal sistema regionale di qualità denominato SIQUAS.

6. La Regione riconosce il sistema delle aree naturali protette e tutelate e dei siti della rete Natura 2000 come un'infrastruttura materiale e immateriale di fondamentale importanza strategica per la conservazione del patrimonio naturale della Sardegna, la tutela del paesaggio, la crescita culturale, sociale ed economica delle popolazioni locali e lo sviluppo di nuove opportunità di lavoro durevole e compatibile per le nuove generazioni.

7. La Regione, ai fini della presente legge, può promuovere accordi e intese istituzionali, gemellaggi, scambi formativi e progetti di valenza interregionale e internazionale con altre regioni italiane e con regioni e stati esteri.

Art. 2

Finalità

1. La presente legge identifica il sistema regionale delle aree tutelate e protette per l'unicità fisica e orienta le politiche a una gestione unitaria della tutela delle risorse ambientali, riconoscendo la multifunzionalità di tali risorse e l'esigenza dell'integrazione della tutela con l'attività produttiva delle popolazioni locali.

2. La Regione disciplina le norme per la tutela della flora sarda nel territorio regionale e, in particolare, nell'ambito del sistema regionale delle aree naturali tutelate e protette per la biodiversità, in accordo con le aree protette individuate ai sensi della legge regionale n. 31 del 1989 e con i siti individuati per la rete Natura 2000.

3. La Regione individua i siti di interesse regionale di cui alle direttiva 92/43/CEE "Habitat" e alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici 2009/147/CE detta direttiva "Uccelli" contribuendo alla costituzione della rete Natura 2000 a livello europeo.

4. La Regione adotta idonee misure per la salvaguardia, il monitoraggio e la conservazione delle specie e degli habitat di interesse regionale di cui alla direttiva n. 92/43/CEE "Habitat" e alla direttiva n. 2009/147/CE "Uccelli".

5. La Regione prevede un Coordinamento del sistema regionale delle aree tutelate e protette per l'emanazione degli indirizzi di gestione e conservazione.

6. Nell'ambito del sistema delle aree tutelate e protette, la Regione individua norme di sostegno alle attività produttive, con particolare attenzione alle attività agricole per il ruolo che rivestono nel mantenimento degli habitat.

7. La Regione individua nel collegamento tra i sistemi informativi territoriali ora esistenti (SIRA, SITR, SIAR/SIAN) lo strumento per armonizzare e integrare le azioni di governo del territorio e di sostegno alle attività produttive rurali, per un quadro unitario degli obiettivi e dei sostegni.

Art. 3

Sistema regionale delle aree tutelate e protette

1. Il Sistema regionale delle aree tutelate e protette è individuato nell'insieme delle aree

sottoposte a vincoli ambientali derivanti dall'applicazione di provvedimenti comunitari, nazionali e regionali.

2. Il coordinamento di cui all'articolo 22, provvede alla predisposizione e tenuta dell'elenco delle aree inserite nel Sistema regionale, delle aree tutelate e protette nelle quali realizzare il coordinamento ambientale per obiettivi.

Capo II

Norme per la tutela della flora spontanea

Art. 4

Compiti della Regione

1. La Regione per esercitare la propria attività di tutela della flora spontanea sarda:

- a) provvede al costante monitoraggio della distribuzione delle specie e degli habitat;
- b) provvede alla cura e all'effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie;
- c) opera per la conservazione e il riequilibrio degli ecosistemi naturali tramite la predisposizione di specifici atti di indirizzo, l'elaborazione di documentazione tecnico-scientifica, l'esecuzione di interventi significativi o urgenti e il coordinamento di studi e ricerche ai fini della conservazione della natura;
- d) promuove la sistemazione e il recupero del territorio e dell'ambiente tramite la predisposizione di specifici atti di indirizzo, l'elaborazione di documentazione tecnico-scientifica, il sostegno di interventi rilevanti anche ai fini dell'applicazione di tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica.

2. La Regione promuove la tutela e il ripristino della flora autoctona del territorio regionale, anche al fine di concorrere a una gestione razionale delle risorse naturali regionali.

Art. 5

Definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge valgono le seguenti definizioni:

- a) biodiversità: comprende l'insieme e la variabilità di tutti gli organismi viventi di ogni origine e natura che si trovano sulla biosfera. La biodiversità è distinta in tre livelli principali: genetico, specifico ed ecosistemico;
- b) conservazione ex situ: complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare le componenti della diversità biologica di unità tassonomiche vegetali e animali in uno stato soddisfacente, attuate al di fuori del loro ambiente naturale;
- c) conservazione in situ: complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare le componenti della diversità biologica di unità tassonomiche vegetali e animali nel loro ambiente naturale o nell'ambiente in cui hanno sviluppato le loro proprie caratteristiche, nonché gli habitat naturali, seminaturali o gli agroecosistemi;
- d) popolazione: insieme di individui di una unità tassonomica, razza, cultivar, ecotipo, ceppo microbico e clone, autoctono, originario del territorio sardo, per cui è possibile effettuare una delimitazione fisica e/o genetica ed una separazione dalle altre popolazioni;
- e) habitat: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, e si differenziano in interamente naturali o seminaturali;
- f) habitat di una entità: ambiente definito o caratterizzato da fattori biotici e abiotici specifici in cui vive l'unità tassonomica in una delle fasi del suo ciclo biologico;
- g) unità tassonomiche: sono incluse in tale dicitura tutte le categorie tassonomiche, spontanee o coltivate, di livello specifico, sottospecifico e varietale;
- h) "flora spontanea": l'insieme delle specie vegetali della Sardegna "non coltivate" in grado di riprodursi senza l'intervento

- dell'uomo;
- i) "specie autoctone o indigene": le specie naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo;
 - j) "specie alloctone o aliene": le specie non appartenenti alla fauna o flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi sono giunte per l'intervento, intenzionale o accidentale, dell'uomo.

Art. 6

Tutela della biodiversità vegetale spontanea

1. Nel territorio della Regione è disciplinato il taglio, la recisione, l'estirpazione, lo sradicamento e ogni altra ipotesi che comporti distruzione della pianta o anche di sue parti, di tutte quelle entità vegetali inserite negli elenchi di cui al comma 2.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente in materia di difesa dell'ambiente e su indicazione della commissione tecnico-scientifica regionale per la protezione della flora spontanea di cui all'articolo 11, predispone, con apposito decreto, i seguenti elenchi:

- a) elenco delle unità tassonomiche autoctone spontanee protette a protezione totale;
- b) elenco delle unità tassonomiche autoctone spontanee soggette a limitazioni nella raccolta;
- c) elenco degli habitat naturali e seminaturali d'interesse regionale;
- d) elenco delle specie alloctone invasive non ammesse negli interventi pubblici.

3. L'Assessorato competente in materia di difesa dell'ambiente provvede all'aggiornamento periodico e alla modifica degli elenchi di cui al comma 2, sentito il parere della commissione tecnica di cui all'articolo 11.

4. La Regione dispone che, negli interventi di ingegneria naturalistica, in quelli di rinverdimento e di consolidamento, e, in generale, negli interventi di recupero e/o ripristino ambientale di siti degradati, siano utilizzati prioritariamente specie ed ecotipi locali.

5. Con le direttive di attuazione di cui all'articolo 14 sono disciplinate:

- a) le limitazioni di cui al comma 1 per taglio, recisione, estirpazione, sradicamento e ogni altra ipotesi che comporti distruzione della pianta o anche di sue parti;
- b) le modalità di raccolta delle specie di cui alle lettere a) e b) del comma 2;
- c) le modalità di dichiarazione di detenzione delle specie di cui agli elenchi delle lettere a) e b) del comma 2;
- d) l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13 per le infrazioni alla disciplina istituita.

Art. 7

Banca regionale del germoplasma vegetale spontaneo

1. La Regione, pur riconoscendo quale metodo di tutela prioritario della flora spontanea la conservazione in situ, provvede alla tutela delle unità tassonomiche, ritenute a rischio d'estinzione e/o di erosione genetica, attraverso la conservazione ex situ, istituendo la Banca regionale del germoplasma vegetale spontaneo, di seguito denominata Banca.

2. La Banca di cui al comma 1 svolge tutte le operazioni dirette a salvaguardare il materiale in essa conservato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale individua, altresì, i centri per la conservazione, la riproduzione e il recupero di specie vegetali a rischio di estinzione e/o erosione genetica.

4. Le direttive di attuazione di cui all'articolo 14 disciplinano:

- a) la Banca regionale del germoplasma vegetale spontaneo;
- b) i requisiti strutturali, organizzativi e strumentali dei centri di cui al comma 3.

Art. 8

Autorizzazione al prelievo
e utilizzo delle unità tassonomiche protette

1. Le strutture universitarie, gli istituti di ricerca, gli enti e le associazioni ufficialmente riconosciuti che abbiano finalità di ricerca, divulgazione ed educazione ambientale che intendono raccogliere esemplari di unità tassonomiche protette di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), presentano domanda all'Assessorato competente in materia di difesa dell'ambiente per prelievi disciplinati dalle direttive di cui all'articolo 14 come previsto all'articolo 6, comma 5, lettera b). L'Assessorato competente in materia di difesa dell'ambiente, previo parere della commissione tecnica di cui all'articolo 11, rilascia l'autorizzazione.

2. L'Assessorato competente in materia di difesa dell'ambiente, previo parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 11, predispone nell'ambito della disciplina istituita con le direttive di cui all'articolo 14 la procedura per il prelievo e successivi utilizzi delle unità tassonomiche protette di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), di cui sia stata presentata domanda secondo il comma 1, prevedendo anche di negare la raccolta nei casi di rischio di conservazione, al fine di tutelare i diritti della Regione sui propri endemismi ai sensi delle convenzioni internazionali.

Art. 9

Non operatività dei divieti

1. I divieti e i limiti di cui all'articolo 6 non operano in relazione alle normali operazioni colturali su terreni agricoli.

2. Dall'operatività dei divieti e dei limiti di cui all'articolo 6 sono, inoltre, escluse le operazioni inerenti la ripulitura delle scarpate stradali e ferroviarie, gli interventi selvicolturali e le sistemazioni idraulico-forestali realizzati nel rispetto della normativa forestale vigente.

Art. 10

Censimento

1. Ai fini dell'individuazione delle singole unità tassonomiche o dei popolamenti, l'Assessorato competente in materia di difesa dell'ambiente, in collaborazione con le università della Sardegna e utilizzando anche il contributo volontario di enti e associazioni protezionistiche nei territori di rispettiva competenza, ne effettua il censimento.

2. L'inserimento dei dati di nuova acquisizione avviene sentito il parere della Commissione tecnico-scientifica regionale di cui all'articolo 11.

Art. 11

Commissione tecnico-scientifica regionale
per la protezione della flora spontanea

1. È istituita presso l'Assessorato competente in materia di difesa dell'ambiente la Commissione tecnico-scientifica regionale per la protezione della flora sarda spontanea, nominata dalla Giunta regionale.

2. La composizione e il funzionamento della commissione di cui al comma 1 sono disciplinati dalla Giunta regionale che definisce le direttive per le attività.

3. Le attività della commissione tecnico-scientifica sono comunicate all'Osservatorio regionale per la biodiversità di cui all'articolo 25 per il necessario coordinamento.

Art. 12

Interventi straordinari e urgenti di tutela

1. La Regione, anche su proposta degli enti locali e delle associazioni di cittadini, può intraprendere o favorire iniziative specifiche, studi o ricerche, aventi come fine una migliore conservazione e valorizzazione della natura, e delle situazioni ambientali di particolare pregio e

significato.

2. Qualora gli interventi prevedano un imminente danno o per limitare quelli in essere, e in tutti gli altri casi che richiedano un immediato intervento, la Regione dichiara la condizione di urgenza e improrogabilità.

3. La Regione prevede interventi di eradicazione delle specie alloctone altamente invasive individuate con apposito atto della Giunta regionale sentito il parere della Commissione tecnica regionale di cui all'articolo 11.

Art. 13

Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio

1. Il compito di vigilare sull'osservanza del presente capo e di irrogare le sanzioni è demandato al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione (CFVA).

2. Gli assessorati competenti promuovono speciali corsi di istruzione per il personale addetto alla vigilanza di cui al comma 1.

3. Il sistema sanzionatorio, da applicare alle infrazioni rilevate alla disciplina istituita ai sensi dell'articolo 6 dalle direttive di cui all'articolo 14, è modulato in funzione del livello di gravità, entità e durata del danno arrecato alla specie o all'habitat e comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 6 per le specie soggette a protezione totale di cui all'elenco del comma 2, lettera b) da euro 90 a euro 1.000 per ogni esemplare raccolto, danneggiato intenzionalmente e/o detenuto;
- b) per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 6 per le specie soggette a limitazioni nella raccolta di cui all'elenco del comma 2, lettera b), da euro 30 a euro 500 per ogni esemplare raccolto in eccedenza al numero consentito.

4. Sono confiscate le piante protette ai sensi della presente legge in relazione alle quali

è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3.

Art. 14

Direttive di attuazione

1. Le direttive di attuazione relative al presente capo sono approvate entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di difesa dell'ambiente.

Capo III

La rete "Natura 2000"

Art. 15

Rete Natura 2000 in Sardegna

1. La Regione contribuisce alla costituzione della rete Natura 2000 ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE "Habitat" con:

- a) individuazione dei Siti di importanza comunitaria (SIC), riconosciuti con decisione della Commissione europea per ogni regione biogeografica che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) saranno designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC);
- b) individuazione delle Zone di protezione speciale (ZPS), istituite ai sensi degli articoli 3, paragrafo 2, lettera a) e 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE "Uccelli".

2. I SIC proposti denominati pSIC, sono i siti individuati dalla Regione e trasmessi dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) alla Commissione europea, ai fini dell'inserimento negli elenchi definitivi dei SIC per ciascuna regione biogeografi-

ca.

3. La Regione individua le misure di conservazione da adottare per il mantenimento o il ripristino degli habitat e/o delle specie nei siti individuati, in accordo con gli enti di gestione e le popolazioni locali.

4. La Regione stabilisce gli indirizzi per l'individuazione e delimitazione dei corridoi ecologici e le prescrizioni necessarie alla loro salvaguardia e mantenimento.

5. La Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e degli indirizzi di cui all'allegato G, definisce le norme per lo svolgimento della valutazione d'incidenza individuando le categorie di interventi e gli enti competenti per la valutazione.

Art. 16

Individuazione e designazione dei Siti di importanza comunitaria

1. La Regione individua, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, le aree da proporre quali SIC in applicazione dei criteri tecnico-scientifici di cui alla direttiva 92/43/CEE "Habitat".

2. La Regione trasmette al MATTM la deliberazione di individuazione ai fini della presentazione e della formulazione alla Commissione europea dell'elenco dei siti di importanza comunitaria proposti.

3. Sulla base degli elenchi dei siti d'importanza comunitaria previsti dal comma 2 la Regione individua, previo parere obbligatorio delle comunità e dei comuni territorialmente interessati le ZSC ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE "Habitat".

4. La Regione esprime l'intesa per la designazione a ZSC dei SIC individuati di cui al comma 3, ai fini dell'adozione del decreto di designazione da parte del MATTM, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 357 del 1997.

5. La Regione effettua il monitoraggio e la valutazione periodica dell'idoneità dei siti per l'attuazione degli obiettivi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" in seguito alla quale proporre un aggiornamento degli elenchi dei siti.

6. La Regione assicura per i siti di importanza comunitaria le misure atte a evitare il degrado degli habitat e il disturbo delle specie.

7. La Regione garantisce le informazioni relative al sito individuato, all'habitat o gli habitat che lo caratterizzano e provvede affinché la popolazione residente sia coinvolta nelle misure necessarie alla tutela.

8. La Regione prevede interventi con i quali dare visibilità e valore alle azioni di tutela nei territori interessati dai Siti, per estendere le ricadute positive di immagine e di attrazione turistica nei territori limitrofi.

Art. 17

Istituzione delle Zone di protezione speciali

1. La Regione effettua, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2009/147/CE "Uccelli", l'istituzione di ZPS.

2. La Regione adotta le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli selvatici che comprenda in particolare i seguenti divieti:

- a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
- b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
- c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote;
- d) di disturbarli deliberatamente, in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza, quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della direttiva 2009/147/CE "Uccelli";
- e) di detenere gli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.

Art. 18

Misure di conservazione

1. Le misure di conservazione delle ZSC e delle ZPS sono elaborate ai sensi del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)) nel rispetto dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE "Uccelli", e sono approvate dalla Giunta regionale previo parere obbligatorio dei comuni o unioni dei comuni territorialmente interessati.

2. Le misure di conservazione specifiche per ogni tipologia di area sono predisposte, in coerenza con le misure di conservazione generali:

- a) dagli enti di gestione dei parchi nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione previsti qualora le zone ricadano all'interno dei parchi;
- b) dall'ente di gestione del sito, comune o unione di comuni.

Art. 19

Gestione dei siti della rete Natura 2000

1. La Regione pianifica la gestione dei siti della rete Natura 2000 in accordo con gli enti locali.

2. L'individuazione degli enti di gestione dei siti della rete Natura 2000 è effettuata dalla Regione a seguito di consultazione dei soggetti interessati e ai sensi della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna).

3. La nomina degli enti di gestione è approvata dalla Giunta regionale.

4. Gli enti di gestione predispongono, con le procedure del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 specifici piani di ge-

stione finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano i siti stessi, nell'ambito di un uso sostenibile delle risorse.

5. I piani di gestione sono approvati dalla Giunta regionale, che ne garantisce la pubblicità e la consultabilità, in relazione ai vincoli introdotti riferiti alle categorie dei soggetti fruitori del sito.

6. I siti della rete Natura 2000 ricadenti nei parchi regionali e nelle riserve naturali regionali, sono disciplinati nel piano integrato dell'area protetta. Tali strumenti assumono l'efficacia del piano di gestione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.

Art. 20

Valutazione d'incidenza

1. Gli interventi, i piani, i progetti e le opere, che interessano i siti della rete Natura 2000 non direttamente connessi e necessari alla gestione del sito, ma che possono avere incidenze significative su tale sito, sono sottoposti alla valutazione dell'incidenza sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo come previsto dall'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE "Habitat".

2. La Regione, su proposta dell'Assessorato regionale competente, predispone le linee guida per la procedura della valutazione d'incidenza nelle quali sono disciplinati:

- a) l'individuazione dei soggetti preposti all'esame della Valutazione d'incidenza ai sensi della legge regionale n. 2 del 2016;
- b) l'individuazione delle categorie di interventi per la predisposizione della valutazione d'incidenza in funzione delle interferenze che ogni categoria può avere su un sito;
- c) la definizione delle modalità di presentazione degli studi per la valutazione di incidenza;
- d) le modalità per garantire la pubblicità degli esiti e la confrontabilità nell'ambito della rete Natura 2000 per la parità tra i cittadini;

- e) la definizione della procedura valutativa semplificata della valutazione d'incidenza per le categorie di interventi di limitata entità;
- f) la procedura di esame preventivo della assoggettabilità alla valutazione d'incidenza.

3. Nel caso di Valutazione ambientale strategica (VAS) e nel caso di Valutazione di impatto ambientale (VIA) la valutazione d'incidenza è inclusa nelle rispettive procedure.

4. La valutazione di incidenza di interventi sui siti ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

5. Per quanto non disposto dalla presente legge si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.

Capo IV

Norme generali per le aree tutelate e protette
e disposizioni finali

Art. 21

Corridoi ecologici

1. Sono definiti corridoi ecologici quei territori individuati esternamente alle aree tutelate e protette di cui all'articolo 32 della legge n. 394 del 1991.

2. I corridoi ecologici sono parte del territorio esterno ai confini delle aree tutelate e protette (aree protette, rete Natura 2000), ove è necessario intervenire per assicurare la conservazione dei valori di protezione, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 394 del 1991. Il corridoio ecologico può essere oggetto dell'applicazione di specifiche misure di tutela.

3. Fatto salvo quanto previsto per la perimetrazione, i corridoi ecologici delle aree tutelate e protette e la loro disciplina sono individuati dal piano integrato dell'area tutelata.

4. La Regione disciplina l'esercizio ve-

natorio nelle aree contigue ai parchi e alle riserve, secondo quanto previsto dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e nelle relative norme di attuazione.

Art. 22

Coordinamento del Sistema regionale delle aree tutelate e protette

1. Per un coordinamento ambientale e una gestione razionale delle risorse naturali regionali di cui alla presente legge è istituito il Coordinamento del Sistema regionale delle aree tutelate e protette, di seguito denominato coordinamento.

2. Il coordinamento è composto da:

- a) l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente;
- b) l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica;
- c) l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;
- d) il responsabile del Comitato degli enti di gestione delle aree tutelate e protette di cui all'articolo 24;
- e) il responsabile dell'Osservatorio regionale per la biodiversità di cui all'articolo 25.

3. Le riunioni del coordinamento sono presiedute dall'assessore competente per la materia oggetto di convocazione.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di difesa dell'ambiente.

Art. 23

Funzioni del coordinamento

1. Il coordinamento svolge funzioni di indirizzo, raccordo e armonizzazione nelle decisioni del Comitato degli enti di gestione e dell'Osservatorio regionale per la biodiversità, programmando la visione generale del Sistema regionale delle aree tutelate e protette e rendendo disponibili informazioni riassuntive dell'atti-

vità programmata e degli obiettivi raggiunti.

2. Il coordinamento, per l'attuazione delle funzioni di cui al comma 1, predispone un piano di attività in accordo con gli strumenti di programmazione regionale. Il piano di attività è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

3. Il coordinamento si esprime in merito:

- a) ai piani dei parchi, delle riserve, dei monumenti naturali e delle altre aree d'interesse naturalistico;
- b) ai piani di gestione della rete Natura 2000;
- c) alle delimitazioni di nuove aree protette;
- d) ai programmi di difesa, gestione integrata e sviluppo compatibile e di studio e monitoraggio delle aree;
- e) alle modifiche e alle integrazioni all'attività venatoria e della pesca dilettantistica, anche in zone esterne alle aree protette, qualora siano riconosciuti problemi per la conservazione di ambienti naturali o di singole specie;
- f) alle misure di conservazione, alle misure di compensazione e alle prescrizioni nella valutazione d'incidenza;
- g) agli elenchi della Commissione tecnico-scientifica regionale per la protezione della flora sarda spontanea.

Art. 24

Comitato degli enti di gestione delle aree tutelate e protette

1. Il Comitato degli enti di gestione delle aree tutelate e protette è istituito entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta degli Assessori della difesa dell'ambiente e degli enti locali ed è composto da:

- a) un responsabile nominato tra i funzionari degli assessorati coinvolti nel coordinamento;
- b) un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, esperto in materia di parchi, rete Natura 2000 e foreste;
- c) un rappresentante degli enti locali;

- d) un rappresentante delle aree protette;
- e) un rappresentante degli enti di gestione della rete Natura 2000;
- f) un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura e sviluppo rurale;
- g) un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di tutela dei beni culturali e delle bellezze naturali.

2. Il Comitato degli enti di gestione delle aree tutelate e protette svolge funzioni amministrative e tecniche di raccordo e confronto tra le decisioni degli enti di gestione per:

- a) l'uniformità nell'applicazione delle misure di conservazione;
- b) la continuità nell'individuazione dei corridoi ecologici;
- c) l'adozione di misure di eradicazione di specie invasive;
- d) l'individuazione di ulteriori siti da tutelare e proteggere;
- e) la modifica dei perimetri individuati;
- f) lo svolgimento di manifestazioni e attività con il coinvolgimento di pubblico.

Art. 25

Osservatorio regionale per la biodiversità

1. L'Osservatorio regionale per la biodiversità è istituito entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente ed è composto da:

- a) un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, esperto in materia di parchi, rete Natura 2000 e foreste con nomina di responsabile;
- b) un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura e sviluppo rurale;
- c) un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di tutela dei beni culturali e delle bellezze naturali;
- d) un funzionario del Servizio informativo regionale;
- e) un rappresentante delle associazioni ambientaliste legalmente riconosciute e maggiormente rappresentative;

- f) un rappresentante delle società botaniche e naturalistiche;
- g) due esperti indicati dalle università di Cagliari e Sassari.

2. L'Osservatorio regionale per la biodiversità, che può avvalersi del parere di esperti in botanica, zoologia, geologia, agraria, scienze forestali, inquinamento e pianificazione territoriale, svolge le seguenti funzioni:

- a) funzioni tecniche e scientifiche con il compito di fornire le informazioni necessarie al coordinamento delle attività di conservazione e di monitoraggio degli elementi della biodiversità e dei servizi ecosistemici;
- b) mettere a sistema tutte le iniziative riguardanti la biodiversità, assicurando l'uniformità nel governo e nella valorizzazione del rilevante patrimonio di biodiversità esistente in Sardegna;
- c) provvedere al coordinamento del monitoraggio dei dati richiesti per l'attuazione delle direttive di protezione della natura;
- d) valutare le influenze sulla biodiversità dello svolgimento di manifestazioni e attività pubbliche all'interno delle aree tutelate e protette.

Art. 26

Sostegno alle attività produttive

1. Gli enti di gestione e le amministrazioni competenti nello svolgimento delle attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio di competenza, in accordo con il coordinamento di cui all'articolo 22, operano per una gestione sostenibile delle attività economiche e sociali, in attuazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti di gestione promuovono, tra gli altri, interventi in materia di sviluppo delle attività turistiche eco-sostenibili e di accoglienza finalizzate in particolare a:

- a) realizzazione di strutture e infrastrutture di servizio, di divulgazione, di informazione ambientale, di valorizzazione culturale delle comunità, delle produzioni agricole, zoo-

- tecniche e forestali, di educazione alla sostenibilità e di animazione per lo sviluppo locale sostenibile;
- b) realizzazione di segnaletica informativa;
 - c) creazione e ripristino di sentieri tematici o escursionistici, contraddistinti da apposita segnaletica e conformi alle indicazioni previste per la rete escursionistica;
 - d) definizione e attuazione di attività di educazione alla sostenibilità, didattiche e di divulgazione e sensibilizzazione ambientale;
 - e) acquisizione di certificazioni ambientali;
 - f) inserimento in percorsi partecipati, dedicati all'integrazione tra le attività produttive e le attività di tutela e conservazione;
 - g) partecipazione a forme di gemellaggio o di cooperazione, con parchi o altre aree protette, ricadenti nel territorio regionale ed extra regionale;
 - h) uso di sistemi energetici a basso impatto ambientale e limitati consumi;
 - i) gestione integrata dei rifiuti.

Art. 27

Sostegno delle attività agricole

1. Gli enti di gestione sostengono e valorizzano le attività agricole svolte nel sistema regionale delle aree tutelate e protette e dei relativi corridoi ecologici, in coerenza con le finalità delle stesse e secondo i principi della sostenibilità e della diffusione delle buone pratiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sentite le organizzazioni rappresentative delle attività agricole e produttive e le associazioni ambientaliste presenti nel territorio, gli enti di gestione di cui al comma 1, in accordo con il coordinamento di cui all'articolo 22, definiscono le azioni volte:

- a) all'aggiornamento degli operatori sui vincoli istituiti;
- b) alla comunicazione delle attività previste per la conservazione della biodiversità e per la gestione e il ripristino degli habitat;
- c) al mantenimento delle pratiche culturali tradizionali;
- d) alla promozione delle produzioni del territorio;
- e) a favorire le pratiche culturali compatibili

- con le attività di tutela e le tecniche agro-forestali che favoriscono la biodiversità ed il mantenimento degli habitat naturali;
- f) al mantenimento degli elementi caratterizzanti il territorio anche come individuati nell'articolo 54, comma 1, lettera b), delle Norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale (Trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale storico-culturale);
 - g) alla promozione del turismo sostenibile rurale e naturalistico in tutte le sue forme;
 - h) a contrastare lo spopolamento dei nuclei abitati rurali.

3. Le attività agricole e produttive, che ricadono all'interno del sistema regionale delle aree tutelate e protette e dei relativi corridoi ecologici, beneficiano delle priorità di finanziamento previste per le attività, le opere e gli interventi di sviluppo rurale, in coerenza con la specifica regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale.

4. Gli enti di gestione possono partecipare a forme di partenariato con le imprese operanti nel territorio di competenza, per promuovere le attività agricole, forestali e di gestione del territorio sostenibili, anche ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

Art. 28

Coinvolgimento delle popolazioni locali

1. Gli enti di gestione, in accordo con il Coordinamento di cui all'articolo 22, possono costituire un registro al quale possono iscriversi i singoli cittadini e le associazioni che intendono, in forma volontaria, prestare attività o assumere iniziative di collaborazione, di pubblicizzazione e di sensibilizzazione riguardo alla conoscenza, alla valorizzazione e alla conservazione degli ambienti naturali dell'area tutelata.

2. Gli enti di cui al comma 1 redigono annualmente un programma delle attività che possono essere realizzate dagli iscritti al regi-

stro, autonomamente o affiancando il personale dell'area.

3. Nelle attività di cui al comma 2 non rientrano le attività di vigilanza ambientale di competenza del CFVA.

4. Nei piani e regolamenti che disciplinano le aree tutelate sono indicate le modalità di previsione e svolgimento delle attività di cui al comma 1, comprese responsabilità e assicurazioni.

Art. 29

Informazione

1. La Regione promuove azioni adeguate alla diffusione dell'informazione sugli obiettivi e sulle finalità di tutela per la biodiversità oggetto della presente legge.

2. La Giunta regionale per le finalità di cui al comma 1:

- a) istituisce un sistema d'informazione diffusa per la conoscenza delle specie vegetali protette e tutelate e degli habitat d'interesse regionale;
- b) produce materiale divulgativo adeguato a informare la popolazione locale e i turisti per una corretta fruizione delle aree protette e tutelate;
- c) promuove il coinvolgimento della Rete INFEA regionale dei Centri di educazione ambientale e sostenibilità (CEAS), certificati dal sistema regionale di qualità denominato SIQUAS.

Art. 30

Uso dell'immagine del sistema regionale delle aree tutelate

1. La Regione istituisce un simbolo comunicativo regionale del sistema delle aree tutelate e ne garantisce l'armonizzazione e la riconoscibilità per il perseguimento delle finalità del sistema di tutela ambientale e delega gli enti gestori alla concessione, anche a titolo oneroso, dell'uso del nome o del simbolo dell'area a pro-

duttori di servizi, di prodotti e di materiali locali, che presentano caratteristiche di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale predeterminate con regolamento dagli stessi gestori, in coerenza con le finalità istitutive dell'ente di gestione e con l'identificativo regionale del sistema.

Art. 31

Sistema informativo regionale territoriale integrato per la tutela ambientale

1. Al fine di garantire la fruibilità, la valorizzazione e la circolazione delle informazioni, nell'ambito del sistema informativo territoriale regionale (SITR) è costituita l'interdipendenza delle informazioni con il Sistema informativo ambientale regionale (SIRA) e con il Sistema informativo agricolo nazionale e/o regionale (SIAN/SIAR), per ottenere un Sistema informativo territoriale integrato per la tutela ambientale e rendere disponibili:

- a) i dati cartografici georeferenziati relativi alle perimetrazioni delle aree del sistema regionale delle aree tutelate allineato ai dati della vincolistica regionale e ai dati dei fascicoli aziendali dell'anagrafe delle aziende agricole con le utilizzazioni agricole e forestali;
- b) i dati raccolti nell'ambito delle attività di monitoraggio effettuate, ai sensi della presente legge, sull'attività di gestione delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e sullo stato di conservazione e sulla distribuzione di specie animali e vegetali e habitat presenti nel territorio regionale anche in funzione delle attività finanziate in ambito rurale;
- c) la georeferenziazione degli alberi monumentali;
- d) la georeferenziazione di siti puntuali con particolare interesse naturalistico, geologico e geomorfologico ricadenti all'interno del sistema regionale delle aree protette e della biodiversità di interesse regionale;
- e) i piani, i programmi e i regolamenti delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000;
- f) gli studi effettuati dalla Regione, dagli enti locali e dagli altri soggetti gestori di aree

- protette e dei siti della rete Natura 2000 in materia di aree protette e di biodiversità terrestre e marina;
- g) l'offerta dei servizi, dell'informazione e le azioni di comunicazione del sistema integrato regionale delle aree naturali tutelate e protette;
 - h) i dati nella disponibilità di Regione, enti parco, città metropolitana, province, unione di comuni e comuni nelle materie di cui alla presente legge;
 - i) i dati cartografici georeferenziati relativi agli elementi strutturali e funzionali della rete ecologica come individuata dal piano paesaggistico e agli approfondimenti a livello locale delle reti ecologiche del territorio di riferimento;
 - j) i dati cartografici relativi all'individuazione delle aree interessate da specie animali e vegetali protette;
 - k) i dati relativi al censimento delle unità tassonomiche o dei popolamenti di cui all'articolo 10.

2. L'implementazione e l'aggiornamento periodico del sistema informativo territoriale integrato per la tutela ambientale sono effettuati tramite la raccolta di dati acquisiti mediante la collaborazione e la condivisione con gli enti di gestione delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000, con le istituzioni scientifiche e con gli altri soggetti pubblici detentori di informazioni utili in materia di protezione e di valorizzazione della natura e della biodiversità.

3. I criteri e le modalità per la formazione e la gestione del sistema informativo regionale di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto delle disposizioni e degli standard per il sistema informativo regionale.

4. I dati inseriti nel Sistema informativo territoriale integrato per la tutela ambientale costituiscono parte integrante della base informativa geografica regionale sono resi immediatamente disponibili ai soggetti interessati previa registrazione e autenticazione e sono accessibili dal sito istituzionale della Regione.

Art. 32

Sorveglianza sulle aree tutelate

1. La sorveglianza sul rispetto degli obblighi e dei divieti derivanti dall'attuazione della presente legge, dal piano e dal regolamento dei parchi regionali e dai piani di gestione della rete Natura 2000, è affidata al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

2. Le funzioni di accertamento degli illeciti possono essere esercitate per specifiche materie, da personale individuato dagli enti di gestione, ai quali è richiesta la funzione di guardia giurata a norma dell'articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di apposito documento di riconoscimento, che attesta l'abilitazione all'esercizio dei compiti loro attribuiti. La Giunta regionale approva con deliberazione uno schema tipo di tale documento.

Art. 33

Norme transitorie e abrogazioni

1. Le pratiche relative alla valutazione d'incidenza in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, completano l'istruttoria negli uffici che le hanno in carico.

2. Per i piani di gestione delle aree protette e della rete Natura 2000 è previsto l'adeguamento alla presente legge nel primo aggiornamento successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 34

Norma finanziaria

1. Non sono previsti oneri finanziari dall'applicazione della presente legge.

Art. 35

Entrata in vigore

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).